REGOLAMENTO (CE) N. 1766/1999 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1232/1999 e che porta a 400 171 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (2), in particolare l'articolo 5,

- considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'inter-
- considerando che il regolamento (CE) n. 1232/1999 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/1999 (6), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 350 185 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 49 986 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 400 171 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;
- considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quanti-(3) tativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

- immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1232/1999;
- considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1232/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo: Articolo 2
 - La gara concerne un quantitativo massimo di 400 171 tonnellate di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.
 - Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 400 171 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1999.

Per la Commissione Monika WULF-MATHIES Membro della Commissione

^(*) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18. (*) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. (*) GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64. (*) GU L 149 del 16.6.1999, pag. 15. (*) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 27.